I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 656/75 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune per quanto concerne la parità da applicare per la classificazione di taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2658/74 [2], stabilisce che l'unità di conto alla quale si fa riferimento per taluni dazi specifici o come criterio di delimitazione di alcune voci o sottovoci, ha un valore di 0,88867088 grammi di oro fino ;

considerando che il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [4], ammette deroghe alla disposizione che prevede, in caso di conversione di una moneta in un'altra, l'applicazione del tasso corrispondente alla parità dichiarata ; che in virtù di tali disposizioni sono stati adottati nel settore agricolo dei tassi rappresentativi ;

considerando che se la parità utilizzata per convertire una moneta in un'altra si allontana da tali tassi, ciò può dar luogo a distorsioni negli scambi e a una classificazione differente dei prodotti negli Stati membri ;

considerando che tale situazione è particolarmente grave per le importazioni di taluni formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune ; che è opportuno, quindi, applicare a questi prodotti la parità fissata in conformità del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come segue :

1. alla voce 04.04 :

   — dopo le parole « Formaggi e latticini » viene aggiunto il rinvio « (a) » ;

   — nella colonna 4, relativa all'aliquota dei dazi convenzionali, i rinvii « (a) » sono sostituiti da rinvii « (c) » ;

2. alla fine della pagina relativa alla voce 04.04 :

   — l'attuale nota (a) diventa nota (c) ;

   — si inserisce la nota seguente :

   « (a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, il tasso rappresen-

---

(1) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 295 del 1°. 11. 1974, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

tativo, se questo viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON